



COMUNE DI LATERZA

Provincia di Taranto

Servizio Tributi

Piazza Plebiscito, 2 - Tel. : 0998297932 - Fax. : 0998296211 – E.-mail : parisi@comune.laterza.ta.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL SINDACO

INFORMA

che l'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con deliberazione del C. C. n. 10 del 28/07/2015, stabilisce l'applicazione di una **RIDUZIONE TARIFFARIA** del tributo pari al 50% per tre anni, sugli immobili che vengono utilizzati dopo lavori di risanamento effettuati negli anni 2015, 2016 e 2017 o per attività economiche avviate negli stessi anni.

A maggior chiarimento si precisa che i beneficiari della riduzione tariffaria possono essere:

A) Possessori di fabbricati, ubicati in Zona A e A1 del P.R.G., che hanno effettuato interventi di restauro e di risanamento conservativo; gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, nonché delle caratteristiche distributive dell'edificio stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'edificio, l'efficientamento energetico;

B) Soggetti passivi che aprono in Zona A e A1 del vigente P.R.G., nuove attività economiche consistenti in piccole:

b1) attività artigianali quali attività di produzione di servizi e/o beni (acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere, ceramisti, fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai, sarti, ecc.);

b2) attività professionali (studi legali, tecnici, medici ecc.);

b3) attività commerciali nel settore dell'alimentazione e della ristorazione (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, bars, vendita al dettaglio food e no-food, ecc.).

1) La riduzione tariffaria spetta a seguito di dichiarazione, da presentare entro il termine del **20 Gennaio** dell'anno successivo alla data di inizio degli interventi edilizi e/o dell'attività di cui ai punti A) e B), da parte del soggetto passivo o suo delegato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta;

2) Alla dichiarazione va allegata la seguente documentazione:

a) Autocertificazione descrittiva degli interventi di risanamento dell'immobile o dell'attività economica avviata;

b) Copia delle fatture relative ai costi sostenuti;

c) Copia dei bonifici attestanti il pagamento delle fatture.

3) In deroga all'Art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con deliberazione del C. C. n. 10 del 28/07/2015, le riduzioni di cui ai precedenti punti A) e B) non sono cumulabili.

4) La riduzione sarà riconosciuta per gli interventi edilizi e aperture di attività di cui ai punti A) e B) realizzati successivamente al **1° Agosto 2015**;

5) Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo.